

La tassazione dei fondi pensione aperti

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

Sono una persona di 38 anni, libero professionista da 5 anni (prima ero dipendente), a cui è stato proposto di aderire a un fondo pensione aperto quale strumento per integrare in età avanzata il mio reddito. Non mi è ben chiara la fiscalità connessa e se vi sono particolari aspetti da valutare.

L. M. Sondrio

Per creare nel tempo un capitale utile per trarne anche una rendita, un lavoratore autonomo/libero professionista che desidera aderire alla previdenza complementare può sottoscrivere un fondo pensione «aperto» (esiste anche la soluzione Pip, peraltro meno flessibile e più costoso), avendo le altre tipologie di previdenza integrativa (quali ad esempio i fondi negoziali) una differente classe di destinatari (lavoratori dipendenti). In primo luogo, è importante che chi aderisce a questo strumento esamini tutti costi connessi presenti nella nota informativa. In secondo luogo, si desidera segnalare come gli strumenti di previdenza integrativa siano anch'essi oggetto di una possibile revisione in tema di riforma delle rendite finanziarie con modifiche che investirebbero da un lato la tassazione sui rendimenti maturati (eliminazione dell'attuale imposta del 20%), così come vigente in tantissimi fondi pensione pan-europei, e dall'altro le prestazioni finali (inasprimento rispetto le aliquote attuali). Ciò premesso, la struttura del piano pensionistico si basa su contributi che vengono versati per attuare degli investimenti idonei a garantire in futuro delle prestazioni (generalmente in forma mista: capitale e rendita) correlate economicamente ai contributi versati e ai rendimenti maturati. Per quanto riguarda la fiscalità, possiamo fare riferimento a tre momenti distinti. Il primo concerne i versamenti contributivi; questi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo massimo annuo di 5.164,57 euro, idoneo a ridurre l'imponibile fiscale e consequenzialmente l'Irpef. Molte autorevoli fonti auspicherebbero un aumento di tale soglia sulla falsariga di quanto avviene già per altre formule (non ultime i Pir). Chi scrive, tuttavia, riterrebbe, con par-



Roberto Lenzi
studio legale Lenzi
e Associati di Milano



Indirizzate i vostri
quesiti a:
patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,
Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5
20122 Milano

ticolare riferimento ai lavoratori autonomi/liberi professionisti, che tale meccanismo di incentivo fiscale dovrebbe essere tarato non su base annuale, ma pluriennale, in virtù del fatto che non necessariamente i contributi versati possono essere stabili. Con riferimento all'anno 2022, gli scaglioni Irpef sono quattro con aliquote differenziate: 23% da 0 a 15.000 euro; 25% da 15.001 a 28.000 euro; 35% da 28.001 a 50.000 euro; 43% da 50.001 euro in poi. Pertanto, il risparmio fiscale dipenderà dal totale dei contributi versati e dall'ammontare del reddito imponibile del contribuente. Occorre considerare anche come gli eventuali contributi non dedotti negli anni in quanto eccedenti il limite previsto (e da dichiarare, per il conteggio finale, al gestore del fondo pensione entro la fine dell'anno solare successivo) non saranno gravati da imposta al momento della prestazione finale. Quest'ultima, infatti, rappresenta il momento in cui l'aderente al fondo pensione potrà ottenere l'erogazione di quanto maturato in due forme: di rendita (assegno pensionistico periodico), ovvero anche per almeno per il 50% del capitale maturato nel periodo di partecipazione al fondo. Le aliquote previste si collocano in un range dal 15% al 9% a seconda del numero di anni di contribuzione al fondo (vigge, infatti un'aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione al fondo con una riduzione massima del 6%). È consentito, altresì, di usufruire di alcune opzioni, quali chiedere un'anticipazione per spese sanitarie, effettuare riscatti parziali e richiedere una rendita integrativa temporanea anticipata; così come richiedere un'anticipazione (in questo caso con una ritenuta a titolo d'imposta del 23%) per altre cause come l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione e per spese personali. L'ultima fase è relativa al trattamento tributario dei rendimenti maturati: la manovra 2015 ha stabilito un'imposta sostitutiva del 20% (prima era dell'11,50%), a esclusione dei contributi non dedotti e dei rendimenti relativi ai titoli di Stato ed equiparati a quelli emessi da Pesi inclusi nella white list, che vengono conteggiati al 12,50%.